

Matteo Pronzini, cp 2320, 6501 Bellinzona

SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO
REG. 21 MAR. 2019
Trasmesso a UP 2.5.2019

Raccomandata
Plenum del Gran Consiglio
Piazza Governo
6500 Bellinzona

21 marzo 2019

Residenze fittizie in Ticino di manager del gruppo Kering / richiesta di costituzione di una Commissione Parlamentare d'Inchiesta (art. 39 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato)

Gentili signore, Egregi signori,

sulla base delle argomentazioni contenute in questo mio scritto chiedo formalmente in base all'articolo 39 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato la costituzione di una Commissione Parlamentare d'Inchiesta.

Il Consiglio di Stato rispondendo a una mia interrogazione (n. 38.18, Residenze fittizie: perquisizioni anche a casa dei manager di Gucci e alla LGL?) ha precisato che l'art. 118 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione sancisce:

«Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria».

Le notizie di stampa vengono utilizzate come indicatori di possibili abusi nel settore della migrazione e fanno scattare i controlli, secondo quanto ha assicurato l'on. Gobbi in aula il 6 novembre 2017, rispondendo a un'interpellanza in merito alla perquisizione del domicilio di un ex dipendente della Argo:

*Nei vari articoli apparsi sulla vicenda i media hanno scritto di un **potenziale caso di residenza fittizia sul nostro territorio**, ovvero del venire meno di una delle condizioni per il rilascio e il mantenimento di un permesso di dimora che prevede*

che una persona titolare del permesso B debba risiedere stabilmente ed effettivamente in Svizzera.

Ogni volta che l'Ufficio della migrazione viene a conoscenza di un sospetto caso di abuso procede con gli accertamenti necessari, tra i quali figura anche il coinvolgimento delle autorità di polizia per il controllo sul territorio come previsto dalle basi legali applicabili, vale a dire il Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 [RL 1.2.2.1.1].

Le verifiche usuali poste in essere dall'Ufficio in presenza di sospette residenze fittizie possono scaturire anche da notizie di stampa, le quali sono recepite unicamente quale indicatore di rischio: questo non è il primo caso che, a seguito di articoli di stampa, conduce a verifiche di questo tipo. (Verbale della seduta di GC del 6 novembre 2017)

Sempre il Consiglio di Stato – in risposta alla nostra interrogazione (38.18) – ha precisato inoltre:

“Laddove venga accertato che il permesso di soggiorno è stato effettivamente ottenuto sulla scorta di una falsa informazione - per esempio in caso di residenza non effettiva in Svizzera da parte del titolare - l'Ufficio della migrazione segnala simili fattispecie al Ministero pubblico al fine di accertare se sono dati gli estremi per l'apertura di un'inchiesta penale per inganno nei confronti dell'autorità (art. 118 LStr)”.

La stampa nazionale e internazionale da oltre un anno pubblica rivelazioni riguardanti le false residenze del manager del gruppo Kering in Ticino, eppure sembra che le autorità non abbiano operato quelle verifiche usuali di cui parlava l'on. Gobbi.

Recentemente mi sono state inviate da una fonte anonima copie dei documenti in possesso anche dei giornalisti (allego le copie e la busta). Siamo in presenza di indizi concordanti che riguardano un possibile reato penale, suffragati da numerosi documenti in possesso dei giornalisti: eppure sembra che in Ticino nulla si muova malgrado da oltre un anno i media pubblicino rivelazioni in merito al caso LGI.

In base al contratto di locazione di cui ho ricevuto copia (vedi allegati) Patrizio Di Marco - allora CEO di Gucci e consulente per la Luxury Goods International (LGI) di Cadempino - ha preso in affitto un appartamento a Paradiso a partire dal primo maggio 2010. Nel formulario di richiesta di permesso B ha specificato *“Dimora in Svizzera senza attività lucrativa (reddittiero)”* e ha indicato come rappresentante legale la **“Lardi & Partners SA”**. Le pratiche per ottenere la residenza e lo statuto di globalista sono state condotte dalla società di Adello Lardi, membro dei consigli di amministrazione di diverse società del gruppo e fiduciario della LGI. Le cedole di versamento delle imposte di Patrizio Di Marco venivano spedite direttamente alla Lardi & Partners. Secondo i media, **Adello Lardi sarebbe il vero ideatore del “sistema LGI”** che ha permesso al gruppo e ai suoi manager di risparmiare milioni di imposte.

Nel dossier preparato dalla Lardi & Partners vi è anche una dichiarazione che il Sig. Di Marco avrebbe dovuto firmare nel quale attesta che aveva l'intenzione di soggiornare a Paradiso più di sei mesi l'anno. Le varie inchieste giornalistiche hanno messo in luce però che

nessuno dei vicini lo ha mai visto, che possedeva un appartamento e un ufficio a Milano assieme alla compagna e che il loro figlio è nato nel 2013 a Milano. La coppia possedeva anche una casa di 44 stanze a Roma. Nel corso di un servizio trasmesso dal programma Falò della RSI il 28 febbraio (La doppia vita di Gucci, di Anna Bernasconi) una testimone attesta alcuni dipendenti della LGI di tanto in tanto si recavano nell'appartamento di Paradiso per mettere in funzione vari apparecchi elettrici in modo da far figurare un adeguato consumo di elettricità. Afferma inoltre che gli uffici e gli appartamenti dei manager del gruppo erano sempre vuoti.

La residenza in Svizzera è **condizione essenziale** per poter ottenere l'imposizione in base al dispendio, se questa viene a mancare anche la concessione della tassazione a forfait risulta illegale a mio avviso.

L'art. 3 cvp. 3 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) del 14 dicembre 1990 precisa infatti:

³ *La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:*

- a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;*
- b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.*

A mio conoscenza inoltre, la giurisprudenza del Tribunale federale inoltre stabilisce che la residenza fiscale di una persona è dove si trova il centro dei suoi interessi familiari e privati.

Altra condizione essenziale per ottenere la tassazione a forfait: non svolgere nessuna attività lucrativa in Svizzera. Da un documento pubblicato da Mediapart in gennaio risulta che fino a dicembre 2010 il Sig. Di Marco veniva stipendiato dalla LGI di Cadempino. Il contratto è poi stato trasferito alla società lussemburghese Castera.

ENDORSEMENT AND TRANSFER OF CONTRACT

THIS AGREEMENT FOR ENDORSEMENT AND TRANSFER OF CONTRACT (hereinafter, also referred to as the "Agreement") is made and entered into as of this 11th day of December, 2010, by and among

Paolo Di Marco an individual resident in Via Paradiso, 72/A 6902 Lugano - Paradiso, Svizzera (hereinafter, also referred to as the "Consultant"),

Luxury Goods International S.A. (LGI), a corporate on organized and existing under the laws of Switzerland, whose registered office is Via Industria 19, 6814 Cadempino (hereinafter, also referred to as the "Transferor"),
and

Castera S.a.r.l., a corporation organized and existing under the laws of Luxembourg, whose registered office is 124, Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg (hereinafter, also referred to as the "Transferee").

The Consultant, the Transferor and the Transferee may be referred to individually as a "Party" or collectively as the "Parties."

I media che hanno indagato sul caso sono concordi: la società Castera, con sede in Lussemburgo, è una **società fittizia** che serve a remunerare i manager del gruppo, permettendo loro di risparmiare su tasse e contributi. Secondo il quotidiano 24 Heures i versamenti avvenivano tramite un conto presso **Credit Suisse di Lugano**, dietro il quale ci sarebbe ancora la LGI.

Ufficialmente l'ex CEO di Gucci non risultava più essere dipendente della LGI, ma un consulente pagato da Castera. Le cedole di versamento per l'affitto di cui abbiamo ricevuto copia però venivano spedite dall'Immobiliare Mantegazza alla "Luxury Goods International (L.G.I.), Via Industria 19, 6814 Cadempino" all'attenzione di una responsabile del gruppo (vedi allegati). In base al contratto che abbiamo potuto visionare, l'affitto annuo era stato fissato a 43'200 franchi (3'600 franchi al mese) e 5'520 fr di Tv via cavo (460 al mese). Perché la LGI avrebbe dovuto pagare l'appartamento del Sig. di Marco se non aveva con lui nessun rapporto professionale? Come è possibile che questa prestazione non sia considerata una retribuzione?

Si tratta di una somma mensile di 4'060 franchi, vale dire più di quanto proposto dal governo e dai vari partiti come salario minimo. Eppure l'ex CEO di Gucci pagava le imposte a forfait perché risultava non avere nessuna attività lucrativa in Svizzera.

Le inchieste giornalistiche hanno rivelato che anche l'attuale CEO, Marco Bizzarri, viveva in un appartamento in affitto a Lugano, prima di risultare ufficialmente residente a vico Morcote. È lecito chiedersi se anche lui abbia ricevuto la stessa "prestazione".

Un ulteriore problema sollevato dai giornalisti riguarda la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Luxury Goods Luxury Timepieces International SA con sede a Cortaillod (NE) che Patrizio Di Marco ha assunto fra il 2009 (allora risultava ancora dipendente della LGI) e il 2012. Difficile credere che l'ex CEO di Gucci (in carica dalla fine 2008 a fine 2014) abbia diretto il CdA dell'impresa che produce orologi Gucci senza ricevere alcuna remunerazione.

Der Gucci-Chef war mindestens von 2009 bis 2012 Verwaltungsratspräsident der Firma Luxury Timepieces International in Neuenburg. Di Marco beschäftigte dort über 500 Angestellte, die für Gucci Uhren herstellten. Wie er eine solche Schweizer Firma führen konnte, ohne im Land zu arbeiten, ist eine offene Frage.

Sollte er im Rahmen seiner Funktion als Gucci-Chef Sitzungen des Verwaltungsrates in der Schweiz geleitet haben – was er eigentlich müsste –, hätte das Tessin ihm vermutlich keine Pauschalsteuerung gewähren dürfen. Damit stellt sich die Frage, ob der Kanton dem Modekonzern zu stark entgegenkam. Klar ist jedenfalls, dass Gucci und die Mutterfirma Kering beste Kontakte im Tessin haben. Im Verwaltungsrat einer der Kering-Firmen sitzt der Schwager von Marina Masoni, der ehemaligen FDP-Staatsrätin des Kantons. Sie ist heute Präsidentin der Modelobby Ticinomoda. (Der Bund, 26 gennaio 2019)

Anche Adelio Lardi, rappresentate legale del Sig. di Marco, faceva parte del consiglio di amministrazione della Luxury Timepieces fin dalla sua creazione, nel 2000. La società è stata radiata dal registro di commercio il 30 giugno 2013 a seguito della fusione con la LGI di Cadempino. Secondo quanto afferma un articolo pubblicato da Arcinfo del novembre 2014, Patrizio Di Marco avrebbe anche assunto la direzione ad interim di quella che nella regione viene ancora chiamata "Gucci", ma che a quella data risulta ormai essere una filiale della LGI di Cadempino¹.

L'importo del dispendio di Patrizio Di Marco è stato fissato a circa 400'000 franchi. Oggi questo è il minimo per ottenere lo statuto di globalista, ma nel 2010 vigevano regole diverse: il minimo era di 200'000 franchi o poteva essere calcolato moltiplicando per 5 la pigione (43'200 Fr. annui + 5'520 Fr. di Tv via cavo secondo il contratto di locazione) o con il cosiddetto "calcolo di controllo". Risulta quindi evidente che per fissare l'importo del

¹ <https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/michele-sofisti-quitte-la-direction-de-gucci-montres-a-cortaillod-355716>

dispendio del Di Marco l'amministrazione ha tenuto conto di altri elementi². Le inchieste giornalistiche hanno messo in evidenza che Patrizio Di Marco nel 2014, quando ha lasciato Gucci, ha ricevuto 11,2 milioni di buonuscita e che globalmente ha ricevuto **23 milioni di retribuzione** (vedi allegati) negli anni in cui è stato tassato secondo il dispendio in Ticino, importi sui quali non ha pagato alcuna imposta.

La residenza e l'attività professionale in Ticino dei manager del gruppo erano una condizione essenziale del sistema di ottimizzazione fiscale messo in atto dal gruppo Kerin, secondo i media che hanno partecipato all'inchiesta. In particolare Luxury Goods Services (LGS), che da maggio sarà integrata alla consorella Luxury Goods International (entrambe con sede a Cadempino), era una società fittizia (société écran) creata al solo scopo di far credere che i manager della Kering lavorassero in Ticino, afferma Mediapart. La maggior parte di loro sono diventati dipendenti di Luxury Goods Services (LGS). Il consiglio di amministrazione di LGS era presieduto dall'allora direttrice della risorse umane (dal 2016 dalla nuova direttrice delle risorse umane), "segno che l'operazione è stata supervisionata dalla sede centrale del gruppo a Parigi", sottolinea Mediapart.³

In soli quattro mesi, tra l'inizio di marzo e la fine di giugno del 2012, è stato operato o pianificato il **"trasferimento" in Ticino di ben 10 manager del gruppo**, stando a un mail interno che abbiamo potuto consultare (vedi allegati). I due CEO di Gucci avrebbero già ottenuto la residenza negli anni precedenti, altri alti quadri del gruppo negli anni successivi.

Visto l'accumularsi di "incongruenze" è doveroso chiedersi se le autorità cantonali e comunali abbiano effettivamente svolto gli accertamenti necessari prima di concedere la tassazione in base al dispendio o se hanno chiuso volontariamente un occhio – e magari anche due – per risultare graditi a quel settore Moda che ci è sempre stato descritto come il "principale contribuente del cantone" e un "settore promettente".

Prima di procedere ad una tassazione secondo il dispendio, l'autorità competente deve accertarsi ogni volta che il contribuente adempia le relative condizioni e, in questo contesto, che egli abbia fornito tutte le indicazioni e prove richieste. Il contribuente è tenuto a comunicare spontaneamente e immediatamente all'autorità fiscale competente qualsiasi circostanza suscettibile di incidere sul diritto all'imposizione secondo il dispendio o sulle condizioni della sua applicazione.
(Imposta federale diretta, Berna, 24 luglio 2018, Circolare n. 44, Imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta)

È impossibile infatti non rimarcare la disparità di trattamento fra il caso dell'ex dipendente Argo (la cui abitazione è stata perquisita a seguito di una notizia di stampa sulla sua presunta residenza fittizia⁴) e quello dei manager della Kering, sui quali da mesi la stampa nazionale e internazionale scrive senza apparentemente suscitare l'interesse dell'amministrazione cantonale. Si pensi anche agli operai che per anni hanno lavorato sul cantiere Alpransit e che nel 2015 si sono visti negare la disoccupazione dalla Sezione del

² effettuando il cosiddetto "calcolo di controllo" oppure applicando disposizioni speciali previste dall'imposizione secondo il dispendio modificata come previsto dalla convenzione di doppia imposizione con l'Italia e altri paesi

³ Mediapart, Le système Pinault: une évasion à 2,5 milliards d'euros, 16 marzo 2018.

⁴ Si noti che la domanda faceva espressamente riferimento a una "perquisizione" e che nella risposta non è stato negato che si trattasse di una perquisizione. La domanda era la seguente: Il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, il direttore del DASF erano al corrente che sia stata disposta una perquisizione al domicilio di un ex agente di Argo1? Per quali ragioni è stata disposta? Quali sono le conclusioni della suddetta perquisizione e di eventuali altri accertamenti?

lavoro del DFE con la giustificazione che il loro "centro degli interessi" non era in Ticino poiché avevano la famiglia in Italia. A molti lavoratori esteri con questa stessa scusa è stato revocato il permesso di dimora dall'Ufficio della migrazione.

Segnalo inoltre che ho tentato più volte di ottenere risposta dal Consiglio di Stato attraverso atti parlamentari, ma senza successo. L'ultimo sulla questione delle false residenze dei manager del gruppo Kering è l'INTERPELLANZA 1823 del 27 gennaio 2019 intitolata "Caso Gucci: quali controlli sulle residenze dei globalisti e dei manager?" inoltrata il 27 gennaio 2019, all'indomani della pubblicazione sui media, anche nazionali, delle rivelazioni riguardanti la residenza e la tassazione dell'ex CEO di Gucci, Patrizio di Marco.

La prima volta che ho interrogato il governo sulla questione delle false residenze dei manager Gucci era il 19 marzo 2018, tre giorni dopo la pubblicazione da parte del sito francese Mediapart delle prime rivelazioni in merito, riportate anche da altri media nazionali e internazionali. (Interrogazione 19 marzo 2018 n. 38.18, Residenze fittizie: perquisizioni anche a casa dei manager di Gucci e alla LGI?)

Avevamo allora chiesto se le autorità intendessero procedere a verifiche sulle residenze dei manager della Kering dopo le notizie di stampa senza ottenere risposta. Il Consiglio di Stato ha rifiutato di rispondere invocando il segreto d'ufficio, la protezione della personalità e il segreto fiscale.

Questa la lista degli altri parlamentari sul caso Kering-Gucci-LGI e sulla moda in generale:

- Interrogazione 128.18, 31.08.2018, Argo-Gucci: la sfera privata in Ticino è uguale per tutti?
- Interrogazione 74.18, 09.05.2018, LGI sta riducendo l'attività e l'imponibile in Ticino?
- Interrogazione 153.18, 14.10.2018, Moda e "leggende metropolitane": è ora che il Consiglio di Stato faccia chiarezza sul futuro economico del Cantone
- Interrogazione 188.18, 17.12.2018, Moda: The show must go on?
- Interrogazione 50.18, 02.04.2018, Standard BEPS e sviluppo economico in Ticino: sono state valutate tutte le ripercussioni?
- Mozione 1343, 21.01.2019, Logistica: necessaria un'analisi approfondita.

Nell'attesa che questa mia richiesta venga posta all'ordine del giorno della prossima seduta del Gran Consiglio vi saluto cordialmente.


Matteo Pronzini, deputato MPS